



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130 del 06/09/2023**

Oggetto : PROGRAMMA DI RISPARMIO ENERGETICO E ADEMPIMENTI D.LGS 95/2012 – PRESA D’ATTO PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA DITTA ECOENERGIA SRL FUORI CONVENZIONE CONSIP. Atto di indirizzo

L’anno 2023, il giorno 6 del mese di settembre alle ore 13:38 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
	Sì
Sì	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Data 22/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Data 28/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- I. il Comune di Arnesano ha in essere trendue contratti di fornitura di energia elettrica connessi alle diverse proprietà comunali e all'illuminazione pubblica;
- II. la fornitura di energia elettrica degli immobili Comunali e della pubblica illuminazione rappresenta una delle più significative voci di spesa per ogni Amministrazione Comunale ed in modo particolare per il Comune di Arnesano in quanto non dotato di azioni specifiche finalizzate al risparmio energetico;
- III. con Decreto Legge 06.07.2012 n. 95, lo Stato ha imposto l'obbligo per gli Enti Pubblici di approvvigionarsi attraverso la Consip, fatta salva la possibilità di procedere ad altre procedure a condizione che le stesse prevedano corrispettivi inferiori a quanto stabilito dal Mercato elettronico e a condizione che non sussista un precedente contratto di fornitura fra la stessa Amm/ne appaltante e il fornitore;
- IV. il Comune di Arnesano non ha partecipato alla gara per la fornitura di energia elettrica per l'annualità 2022 (Energia Elettrica 19);
- V. dal 1 ottobre 2021 sono stati applicati importanti aumenti tariffari di energia elettrica e gas, che solo in parte sono stati attenuati dagli interventi statali di cui alla Legge n. 130/2021, inerenti la riduzione dell'aliquota IVA al 5% sui consumi di gas del 4° trimestre 2021;

VISTI gli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 e 58 ss. della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che hanno affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica, il compito di stipulare nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalla altre pubbliche amministrazioni sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi stabiliti;

DATO ATTO che:

- VI. con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99;
- VII. ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- VIII. che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

VISTO l'art. 1 commi 7 e 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.08.2012 N. 135, che prevede per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip s.p.a. e le centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 co. 455 l. 2006 n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ovvero, in alternativa, la possibilità, per le stesse categorie merceologiche, di utilizzare i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (cioè gli RDO) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai medesimi soggetti (Consip e centrali di committenza regionali), ovvero, in alternativa, la possibilità di far riferimento ad altre centrali di committenza o di porre in essere procedure ad evidenza pubblica, qualora si addivenga a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni o accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali e purché i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva nel caso intervengano successivamente convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali con condizioni di maggior vantaggio economico;

RICHIAMATA la Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) nella quale si prevede che nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi gli Enti Locali devono applicare parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip;

CONSIDERATO che il D.L. 95/2012 (secondo decreto-legge di revisione della spesa), convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell'art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l'energia elettrica;

ATTESO che nel comunicato stampa del 03.03.2020, CONSIP precisava che *"In ogni caso, l'attuale modello di approvvigionamento previsto dalla legge 135/2012 – in base alla quale tutte le PA sono obbligate a utilizzare la convenzione Consip per l'acquisto di Energia elettrica, a meno che non riescano ad ottenere, con procedure autonome, uno sconto di almeno il 3% rispetto al prezzo Consip – imponendo un limite minimo al risparmio da conseguire ha consentito di lasciare la giusta autonomia alle PA, salvaguardando al contempo i risparmi"*;

RILEVATO che il Comune di Arnesano ha in essere dei contratti per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e per la pubblica illuminazione:

- con la Società VISITEL SRL Piazza Veronesi 7 - 46019 Viadana (MN) P.iva 02122720200, Tel. +39 (0375) 833700 (Centralino), Fax +39 (0375) 82311 N. Verde 800 911 113, www.visitel.it, email: info@pec.visitel.it - con una componente di costo (PUN + Spread) pari ad € 0,0190 al Kw/h;

PRESO ATTO che questo ufficio ha provveduto ad effettuare un'analisi di mercato, dalla quale si è potuto riscontrare che il fornitore ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1– 20121 Milano - P. IVA 09118690966, offre il miglior prezzo per la fornitura dell'energia in fascia trioraria, come di seguito riportato in tabella:

TARIFFA ENERGIA ELETTRICA	
Denominazione fornitore	Spread (Tariffa Index)
AUDAX	0,041 €/kWh
SORGENIA	0,0055 €/kWh
ENI PLENITUDE	0,0253 €/kWh (oltre 192,00 €/anno per punto di prelievo)
IREN ENERGIA	0,0491 €/kWh
ECOENERGIA SRL	0,00130 €/kWh

DATO ATTO CHE la convenzione vigente Consip EE20 lotto 14 PUGLIA BASILICATA è stata aggiudicata da EDISON ENERGIA a prezzo variabile con i seguenti **spread**:

	Fascia oraria	Ψ OFFERTO €/MWh
Multiorari	F1	9,12
	F2	11,61
	F3	9,08

PRESO ATTO dell'offerta acquisita all'email dell'ufficio tecnico in data 16.05.2023, da parte di ECOENERGIA SRL, per tutti i contatori intestati, con uno sconto del 40% sulla precedente Convenzione Consip EE19 lotto 14 (anno 2022) e precisamente costo PUN + Spread, dove lo **Spread di 0,0013 €/kWh** come da seguente tabella:

	Fascia oraria	Ψ OFFERTO €/MWh
Multiorari	F1	1,30
	F2	1,30
	F3	1,30

RITENUTO quindi che le tariffe praticate dalla ditta ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1– 20121 Milano - P. IVA 09118690966, siano da considerare particolarmente vantaggiose per il Comune di ARNESANO in quanto la stessa offre:

- per l'energia elettrica, in fascia trioraria uno spread pari a € 0,00130 al kWh (rispetto alla tariffa applicata dall'attuale fornitore VISITEL SRL pari ad € 0,0190 al Kw/h) per la componente energia, e quindi con un risparmio rispetto alla stessa Convenzione Consip superiore al 3%;

RITENUTO pertanto di poter considerare l'affidamento alla ditta ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1– 20121 Milano - P. IVA 09118690966, il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze comunali (edifici comunali, pubblica illuminazione ed utenze varie), a partire dalla data di volturazione dei relativi contratti con l'attuale fornitore (stimato in almeno 60 giorni) e salvo ulteriori indagini di mercato al fine di valutare nuove offerte, mediante affidamento ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO che il contratto verrà stipulato mediante l'uso comune del commercio, della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 36/2023;

CONSIDERATO che le somme necessarie per la spesa sono stanziare sui vari capitoli del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativi alle utenze di che trattasi;

VISTO il D.L.vo 18.4.2016, n° 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di giunta comunale n.57 del 03/04/2012 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 07/12/2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi ed espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato

1. **di prendere atto** dell'indagine di mercato effettuata da questo ufficio in riferimento ai costi applicati per la fornitura dell'energia elettrica dai maggiori fornitori presenti sul mercato libero;
2. **di prendere atto** che il fornitore più economico per questo Ente, risulta essere la ditta ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1– 20121 Milano - P. IVA 09118690966, in quanto applica per la fornitura dell'energia elettrica in fascia trioraria uno **spread pari a 0,00130 al €/kWh**;
3. **di demandare** alla Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio ogni atto e provvedimento consequenziale per l'attuazione della presente Deliberazione;
4. **di delegare** il Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di procedere all'affidamento alla ditta ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1– 20121 Milano - P. IVA 09118690966, in quanto applica per la fornitura dell'energia elettrica in fascia trioraria uno **spread pari a 0,00130 al €/kWh, per tre anni**;
5. **di dare atto** che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio del Comune di Arnesano;
6. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 16/10/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 1239 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA